

COMUNE DI URBE

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01 - DENOMINAZIONE

- COMUNE DI URBE (SAVONA)

01. IL COMUNE DI URBE E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02 - TERRITORIO GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE DI URBE E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI E DAI TERRITORI DELLE FRAZIONI DI ACQUABIANCA - MARTINA - S.

PIETRO - VARA INFERIORE E VARA SUPERIORE.

02. CAPOLUOGO E SEDE DEGLI ORGANI COMUNALI SONO SITI IN MARTINA.

03. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 31,400 E CONFINA CON I COMUNI DI SASSELLO (SV), TIGLIETO (GE), PONZONE (AL).

L' INTERO TERRITORIO SI SVILUPPA A LIVELLI ALTIMETRICI COMPRESI TRA 600 E 1000 M.S.L.M.

05. GLI ORGANI ELETTIVI ESERCITANO NORMALMENTE LE LORO FUNZIONI NELLA SEDE DEL COMUNE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 03 - PROGRAMMAZIONE

01. L' AUTONOMIA DEL COMUNE E' RIFERITA ALLE LINEE DI PROGRAMMAZIONE DA ADOTTARE, IN ARMONIA CON QUELLE PROVINCIALI E REGIONALI, NELLE QUALI IL COMUNE TROVA UNA COLLOCAZIONE FUNZIONALE ALLE PROPRIE PREROGATIVE.

ART. 04 - FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

ART. 05 - TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL' AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE ED ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO.

02. IL COMUNE SI PREFIGGE LA REALIZZAZIONE DI IDONEE STRUTTURE AMBULATORIALI, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, AMBULATORIO MEDICO E PENSIONATO PER ANZIANI.

ART. 06 TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E DEI BENI

CULTURALI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO.
02. PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

ART. 07 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. VIE DI COMUNICAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.
02. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE E TURISTICHE.
03. PROMUOVE IL POTENZIAMENTO DELLA RETE VIARIA ESISTENTE IN RELAZIONE AI COLLEGAMENTI CON I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DI REGIONE.

ART. 08 - SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE ATTUA UNA POLITICA ECONOMICA FINALIZZATA ALL'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI RESIDENTI NEL PROPRIO TERRITORIO.
02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO TRADIZIONALE, ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L'ATTIVITA'.
03. PUO' SVILUPPARE LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMOVEDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

ART. 09 - ASSOCIAZIONISMO E SERVIZI SOCIALI

01. IL COMUNE PROMUOVE INIZIATIVE MIRATE ALLA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI COOPERATIVISTICHE E PUO' CONCEDERE AGEVOLAZIONI NELLE FORME E NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE A TUTTI COLORO, IN PARTICOLARE GIOVANI, INTERESSATI AD INTRAPRENDERE ATTIVITA' ECONOMICHE IN FORMA ASSOCIATA.
02. IL COMUNE SI PREFIGGE UN POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DI TUTTI I CITTADINI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE CATEGORIE DEGLI ANZIANI E DEGLI HANDICAPPATI.

ART. 10 - SERVIZI PUBBLICI

01. SERVIZI PUBBLICI LOCALI. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE, RIVOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI, ECONOMICI E CIVILI POSSONO ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA ALL'AMMINISTRAZIONE O SVOLTI IN CONCORRENZA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

02. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

- A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE
O UNA AZIENDA;
- B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
- C) A MEZZO DI PARTECIPAZIONE AD AZIENDA SPECIALE, CONSORZI O SOCIETA', ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
- D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
- E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.
- F) A MEZZO DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI O LA COMUNITA' MONTANA INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO; AI FINI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B) , IL COMUNE PUO' PARTECIPARE CON PROPRIE QUOTE A SOCIETA' DI CAPITALE.

ART. 11 - ALBO PRETORIO

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
- 02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.
- 03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL 01 COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 12 - ORGANI

- 01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.
- CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13 - POTERI

- 01. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO REGOLATI DALLA LEGGE.
- 02. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.
- 03. L'ESERCIZIO DELLE PODESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.
- 04. COMPETENZE. LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO E' RELATIVA AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI, ESTRINSECATI MEDIANTE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INDIRIZZO A CONTENUTO GENERALE:
 - A) LO STATUTO DELL'ENTE;

B) I REGOLAMENTI, COMPRESO QUELLO RIFERITO ALL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

C) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE E LE RELATIVE VARIAZIONI, IL CONTO CONSUNTIVO, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE NONCHE' LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI ED I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

D) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LA PIANTA ORGANICA E LE RELATIVE VARIAZIONI;

E) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E QUELLE CON LA PROVINCIA E ALTRI ENTI;

F) LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

H) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE.

I) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

L) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI E SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

M) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI, L'EMISSIONE DEI PRESTITI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI.

N) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

O) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA O DEL SEGRETARIO.

P) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE, OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO.

ART. 14 - SESSIONI E CONVOCAZIONE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE CONVOCATE DAL 01 GENNAIO AL 15 LUGLIO E DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.

03. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PREVISTE DALL'ARTT. 32/2 LETTERA B) DELLA LEGGE 142/90 .

04. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 15 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ARTICOLARSI IN COMMISSIONI CONSILIARI A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI, REALIZZATA MEDIANTE VOTO PLURIMO.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI, LA LORO COMPETENZA PER MATERIA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

03. LE COMMISSIONI CONSILIARI NELL' AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA COMUNALE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE, NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE, ANCHE AI FINI DI VIGILANZA SULL' ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L' INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, NONCHE' DEI DIRIGENTI E DEI TITOLARI DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

04. LE COMMISSIONI CONSILIARI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L' INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, NONCHE' DEI DIRIGENTI E DEI TITOLARI DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI SENZA DIRITTO DI VOTO.

ART. 16 - COMMISSIONI D'INCHIESTA

01. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PER SVOLGERE INCHIESTE SULL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI STRUMENTI PER OPERARE ED IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI

03. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 101 DEL D.P.R. 16 MAGGIO 1960 , N. 570 .

ART. 17 - CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L' INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL' ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D' ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 18 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI

CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO". 02 BIS. I CONSIGLIERI POSSONO ESSERE INVESTITI DA DELEGA. 02 . BIS . AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE PER "GIUSTO PROCEDIMENTO" QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA' ED ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA E AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

03. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

04. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA, OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEL MANDATO, I REDDITI POSSEDUTI.

ART. 19 - GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 20 - RAPPRESENTANTI PRESSO LA COMUNITA' MONTANA

01. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENO, CON VOTAZIONE PALESE E MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, SU PROPOSTA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

02. TRA I DESIGNATI DEVE ESSERE PRESENTE LA MINORANZA.

03. IN CASO DI INADEMPIENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI VERRANNO EFFETTUATE DAL SINDACO, AI SENSI DI LEGGE E SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI (IN ATTESA CHE SI ACCORDINO).

ART. 21 REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, NELLE MATERIE DI CUI AL PRESENTE TITOLO, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

ART. 22 - GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA' DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.
03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 23 - ELEZIONI E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.
02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.
03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.
04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 24 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI QUATTRO ASSESSORI, SCELTI ANCHE FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, AI SENSI DELL' ARTT. 33 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED AVENTI I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE. GLI ASSESSORI SCELTI AI SENSI DELL' ARTT. 33 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 142/90 NON POSSONO PARTECIPARE ALLE SEDUTE CONSILIARI.

ART. 25

- INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE
01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.
 02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 26

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.
02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO

AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 23 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERE LE FUNZIONI.

ART. 27

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE I DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA AGLI INTERESSATI.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 28

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI.

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL` ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT.

B) , N. 01) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D`ATTO DELLE STESSE E PER L`ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO. SI RICHIAMA ALL` ARTT. 23 DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL`INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 29

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L`ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L`APPLICAZIONE DELL` ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D`UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL`INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVANO APPLICAZIONE I COMMI 03 E 04 DELL` ARTT. 26 DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL` ARTT. 26 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 30

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L`ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL`INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL` ARTT. 26 DEL PRESENTE STATUTO.

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

ART. 31

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.
02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.
03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.
04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.
05. CON LE STESSE MODALITA' LA GIUNTA COMUNALE CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI VICE SINDACO, LA FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA CARICA, NELLE IPOTESI DI CUI ALL' ARTT. 35 COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.
06. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 04 E 05 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.
07. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.
08. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 32

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.
02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.
03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.
04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 33

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO, NEL CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LA GIUNTA E' PRESIDUTA DAL VICE SINDACO O DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.
02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.
03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.
04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO AL VOTO I REVISORI DEI CONTI.
05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSO DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

06. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI, NEL NUMERO FISSATO DALL' ARTT. 24 DEL PRESENTE STATUTO.

TITOLO 02

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 34

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGE REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.
04. PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 35

COMPETENZE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
 - A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA L' ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELL' ADUNANZA;
 - B) ASSICURA L' UNITA' D' INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMOVEDO E COORDINANDO L' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;
 - C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;
 - D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI CONSULTIVI;
 - E) SOVRINTENDE ALL' ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;
 - F) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, SALVA RATIFICA DELLA GIUNTA, PROMUOVE DAVANTI ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;
 - G) PROVVEDE ALL' OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
 - H) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
 - I) PUO' SOSPENDERE TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA, NELLA SUA PRIMA ADUNANZA;
 - L) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ;
 - M) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL' INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
 - N) HA FACOLTA' DI DELEGA;
 - O) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
 - P) RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE,
 - Q) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D' URGENZA, ESPROPRI CHE LA LEGGE GENERICAMENTE ASSEGNA ALLE COMPETENZE DEL COMUNE;
 - R) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI.

S) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
T) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI.

ART. 36

VICE SINDACO

01. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 37

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA, CON IL COMPITO DI RICORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE, IMPIANTI SPORTIVI, CULTURALI, RICREATIVI, MENSE SCOLASTICHE E SIMILI.

02. GLI UTENTI DEI PREDETTI SERVIZI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI GESTIONE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CHE NE DEFINISCE LE FUNZIONI, GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED I MEZZI.

03. I COMITATI DI GESTIONE RIFERISCONO ANNUALMENTE DELLA LORO ATTIVITA', CON UNA RELAZIONE CHE E' INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 38

CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE CONSULTA, OVE LO REPUTI NECESSARIO, LE ORGANIZZAZIONI DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 39

DIRITTO DI PETIZIONE

01. I CITTADINI E LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 38 COMMA 01 , POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. UNA COMMISSIONE CONSILIARE ALL'UOPO ISTITUITA, DECIDE SULLA RICEZIONE ED AMMISSIBILITA' DELLE PETIZIONI.

ART. 40

INTERROGAZIONI

01. LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 38 COMMA 01 , POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE, A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' DELL'ESERCIZIO DELLE PETIZIONI.

ART. 41

DIRITTO DI INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN QUINTO DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. INIZIATIVA DI CUI AL COMMA 01 SI ESERCITA, ALTRESI', MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE DI UNA O PIU' FRAZIONI CHE RAPPRESENTINO COMPLESSIVAMENTE ALMENO UN DECIMO DELLA POPOLAZIONE.

04. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

A) REVISIONE DELLO STATUTO;

B) TRIBUTI E BILANCIO;

C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';

D) DESIGNAZIONI E NOMINE;

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

06. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA. A TAL FINE, I PROMOTORI DELLA PROPOSTA POSSONO CHIEDERE AL SINDACO DI ESSERE ASSISTITI, NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO O DELLO SCHEMA, DALLA SEGRETERIA COMUNALE.

ART. 42

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

01. IL PROGETTO D'INIZIATIVA POPOLARE VIENE ASSEGNATO AD UNA COMMISSIONE CONSILIARE ALL'UOPO ISTITUITA LA QUALE DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLE PROPOSTE E PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI.

02. IL CONSIGLIO E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA DI INIZIATIVA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE.

03. OVE IL CONSIGLIO NON PROVVEDA ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE

COMMA, CIASCUN CONSIGLIERE HA FACOLTA' DI CHIEDERE IL PASSAGGIO ALLA VOTAZIONE FINALE, ENTRO TRENTA GIORNI.

04. SCADUTO QUEST'ULTIMO TERMINE, LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 43

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE. E' ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 41 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO.

02. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:

A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI UN QUINTO DELLA POPOLAZIONE, RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL' ANNO PRECEDENTE;

C) QUANDO VI SIA LA PROPOSTA DI FRAZIONI CHE RAPPRESENTINO COMPLESSIVAMENTE ALMENO UN DECIMO DELLA POPOLAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

04. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI CHE HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE; ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

05. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM. IL REFERENDUM SARA' OPPORTUNAMENTE REGOLAMENTATO E PERTANTO NEL REGOLAMENTO VERRA' PREVISTA LA NON COINCIDENZA CON LE ALTRE VOTAZIONI DALL'INDIZIONE DI REFERENDUM.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 44

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI SONO TENUTI A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA

SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 45

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DEBBONO DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE NELLA QUALE DEBBONO ESSERE INDICATI:

- A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;
- C) LE MODALITA' CON CUI DI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE A) B) E C) DEL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

CAPO 03

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 46

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE, DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI DI AZIENDE, CHE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REPUBBLICA, DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 47

DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE O DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

CAPO 04

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 48

ISTITUZIONE. ATTRIBUZIONE

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IL CONSIGLIO COMUNALE SI RISERVA IL DIRITTO

DI ISTITUIRE L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO CURARE, A RICHIESTA DI SINGOLI CITTADINI, OVVERO DI ENTI, PUBBLICI O PRIVATI, E DI ASSOCIAZIONI, IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

03. IL DIFENSORE CIVICO AGISCE D'UFFICIO, QUALORA, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, ACCERTI SITUAZIONI SIMILARI A QUELLE PER LE QUALI E' STATO RICHIESTO DI IMPLICARE IL SUO INTERVENTO, OVVERO QUALORA ABBIA NOTIZIA DI ABUSI O DI POSSIBILI DISFUNZIONI O DISORGANIZZAZIONI.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

05. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI COPIA DI ATTI E

DOCUMENTI, NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA.

06. IL FUNZIONARIO CHE IMPEDISCA O RITARDI L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI.

07. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO VENGA A CONOSCENZA, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, DI FATTI COSTITUENTI REATO HA L'OBBLIGO DI FARNE RAPPORTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

ART. 49

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A SCRUTINIO SEGRETO, CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. SE DOPO TRE VOTAZIONI NESSUN CANDIDATO OTTIENE LA PREDETTA MAGGIORANZA, SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO TRA I DUE CANDIDATI CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLA TERZA VOTAZIONE ED E' PROCLAMATO CHI ABBIA CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IN CASO DI PARITA' DI VOTI E' ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO DEL DIFENSORE CIVICO. IN CASO DI VACANZA DELL'INCARICO, LA CONVOCAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO TRENTA GIORNI. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO ENTRO TRENTA GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 54 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 50

REQUISITI

01. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO FRA I CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA

OBIETTIVITA' SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA
GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

02. NON SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA:

- A) COLORO CHE VERSANO IN UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
- B) I MEMBRI DEL PARLAMENTO, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI.
- C) IL MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE;

03. LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON L'ESERCIZIO DI QUALSIASI PUBBLICA FUNZIONE E CON L'ESPLETAMENTO DI QUALUNQUE ATTIVITA' PROFESSIONALE, IMPRENDITORIALE, COMMERCIALE E CON L'ESERCIZIO DI QUALUNQUE TIPO DI LAVORO DIPENDENTE.

ART. 51

DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO E PUO' ESSERE RICONFERMATO UNA SOLA VOLTA.

02. IN CASO DI PERDITA DEI PRESCRITTI REQUISITI, LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA PREVISTA DALL' ARTT. 38 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO, PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 52

SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LA CASA COMUNALE.

02. ALL'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, D'INTESA CON IL DIFENSORE CIVICO, NELL'AMBITO DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE COMUNALE.

03. AL DIFENSORE CIVICO COMPETE UN'INDENNITA' DI CARICA CORRISPONDENTE A QUELLA PERCEPITA DAGLI ASSESSORI.

ART. 53

RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

01. IL DIFENSORE CIVICO, OLTRE ALLE DIRETTE COMUNICAZIONI AI CITTADINI CHE NE ABBIANO PROVOCATO L'AZIONE, INVIA:

- A) RELAZIONI DETTAGLIATE AL SINDACO PER LE OPPORTUNE DETERMINAZIONI;
- B) RELAZIONI DETTAGLIATE ALLA GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI DI NOTEVOLE RILIEVO O NEI CASI IN CUI RITENGA DI RISCONTRARE GRAVI E RIPETUTE IRREGOLARITA' O NEGLIGENZE DA PARTE DEGLI UFFICI;
- C) RELAZIONE ANNUALE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO AL CONSIGLIO COMUNALE, SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL PRECEDENTE ANNO SOLARE, FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ENTI O AZIENDE, OGGETTO DEL SUO INTERVENTO.

ART. 54

MODALITA' E PROCEDURA D'INTERVENTO

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E LE PROCEDURE DELL'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 55

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE E SETTORI FUNZIONALI, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 31 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 56

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. C) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI, NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DELLE RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;

E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

TITOLO 05

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 57

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON LA RESPONSABILITA' DEI RISULTATI. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 58

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLA STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

- PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;
- ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;
- ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;
- LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;
- PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO O SUO DELEGATO E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;
- ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;
- VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI, ED

- EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
- VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;
 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;
 - SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI DI INCASSO.
 - ESPRIMERE IL PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ARTT. 53 DELLA LEGGE 142 DELL' 08 GIUGNO 1990 .
 - VERIFICA TRIMESTRALMENTE, LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DI CAPITOLI DI BILANCIO;
 - PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.
 - CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE VERIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE;
 - ESERCITA LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO DI TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVE POSTE IN ESSERE DALL'APPARATO COMUNALE, SIA NELLA FASE DI PREPARAZIONE E FORMAZIONE CHE IN QUELLA CONCLUSIVA E FINALE, ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE;
 - ASSOLVE ALL'ALTA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI UFFICI ED I SERVIZI DELL'ENTE.
 - PROVVEDE ALL'EMANAZIONE DI DIRETTIVE ED ORDINI;
 - CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA PER LA VERIFICA DEI RISULTATI.
 - RILASCIANDO DOCUMENTI, NOTIZIE E PERMESSI D'ACCESSO ALLE STRUTTURE A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI, NELL'AMBITO DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI TRASPARENZA;
 - SOTTOSCRIVE I VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
 - RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO;
 - HA POTERI DI INIZIATIVA E DI COOPERAZIONE CON IL DIFENSORE CIVICO.

ART. 59

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO, E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.
02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.
03. RICHIEDE AI FUNZIONARI PROPOSTI I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 60

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.
02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I

PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 61

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME, SU RICHIESTA, IL PARERE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO, SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'.

05. IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE, ESPRIME ANCHE IL PARERE, IN ORDINE ALLE REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, QUANDO IL COMUNE NON ABBAIA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ED IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.

06. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE IN RELAZIONE ALLA GENERALE AZIONE BUROCRATICA DELL'ENTE ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI, NONCHE' DIRETTAMENTE RESPONSABILE PER LE INIZIATIVE ED I COMPITI DIRETTAMENTE AFFIDATIGLI.

07. RISULTA INOLTRE RESPONSABILE UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE 01 COMMA.

08. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

09. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 62

INCARICHI DI DIRIGENZA

01. IL COMUNE PUO', IN CASO DI VACANZA NEL POSTO O PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI RICHIEDENTI ALTA SPECIALIZZAZIONE, PROCEDERE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE ESTERNO, IN MISURA COMUNQUE NON SUPERIORE AL 10% DEI POSTI PREVISTI IN ORGANICO PER QUALIFICA DIRIGENZIALE.

02. L'ASSUNZIONE E' DISPOSTA, A SEGUITO DI CONCORSO, PER TITOLI E DURATA, IN MISURA NON SUPERIORE A 03 ANNI E LA RETRIBUZIONE SARA' EQUIPARATA IN BASE ALLA QUALIFICA APPARTENENTE. IL RINNOVO DEVE ESSERE DISPOSTO, PER UNA SOLA VOLTA, CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO STESSO.

03. I DIRIGENTI ESTERNI DEVONO POSSEDERE GLI STESSI REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE. NON PUO' ESSERE CONFERITA AD ESSE LA FUNZIONE DI VICE SEGRETARIO.

04. I DIRIGENTI ESTERNI SONO SOGGETTI ALLE NORME STABILITE PER I DIRIGENTI COMUNALI DELL'ORDINAMENTO E DAL PRESENTE STATUTO.

05. SARA' CURA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SOTTOPORRE ALL'ATTENZIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO QUANTO PREVISTO NEI COMMUNI PRECEDENTI.

ART. 63

DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA LE AREE OMOGENEE RAGGRUPPANTI PIU' UFFICI O SERVIZI E CONFERISCE L'INCARICO DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO DELLE PREDETTE AREE A DIRIGENTI DELLA QUALIFICA APICALE (RAGIONIERE CAPO) .

02. L'INCARICO, CHE SI AGGIUNGE ALLA DIREZIONE DELL'UFFICIO O SERVIZIO, E' TRIENNALE ED E' RINNOVABILE O REVOCABILE, IN QUALUNQUE TEMPO, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN CONFORMITA' DELL' ARTT. 51 , COMMA 06 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI' L'AMMONTARE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO.

CAPO 02

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ART. 64

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

01. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE AUTORIZZA L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA', REGOLA LE FINALITA', L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SI APPLICANO GLI ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. N.) , E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

03. QUALORA SI INTENDA ADDIVENIRE ALLA REVOCA DI SINGOLI DELEGATI AMMINISTRATORI O DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN'ENTE, LA RELATIVA MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI OD ORGANI.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 01 DEBBONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED

UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE, PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

05. AI PREDETTI RAPPRESENTANTI SPETTANO LE INDENNITA' ED I PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 65

ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI, DI CUI ALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , DI COMPONE DI CINQUE MEMBRI, NOMINATIVI AL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 64 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO. ESSO DURA IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL PRESIDENTE E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL SUO SENO. EGLI HA LA RAPPRESENTANZA DELL' ISTITUZIONE E CURA I RAPPORTI DELL' ENTE CON GLI ORGANI COMUNALI.

03. IL DIRETTORE, SARA' IL SEGRETARIO COMUNALE. IL RESTANTE PERSONALE E' TRATTO, DI NORMA, DALL' ORGANICO COMUNALE.

04. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL' ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL DIRETTORE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA, ALTRESI', L' ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL' ENTE, LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I SUOI POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, DETERMINA LE TARIFFE DEI SERVIZI, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 66

VIGILANZA E CONTROLLI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, ANCHE ATTRAVERSO L' ESAME E L' APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI O DAGLI STATUTI CHE NE DISCIPLINANO L' ATTIVITA'.

02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL' ATTIVITA' SVOLTA ED AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

ART. 67

PERSONALE

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 51 COMMA 11 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE SONO REGOLATI DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI COLLETTIVI A RILEVANZA PUBBLICA E PRIVATA.

TITOLO 06

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 68

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 69

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

01. I BENI PATRIMONIALI DEBBONO ESSERE DATI IN AFFITTO, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 1978 , N. 392 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 70

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 71

SCELTA DEL CONTRAENTE

01. COME STABILITO DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA, I CONTRATTI DEL COMUNE RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI D'OPERE, DEVONO ESSERE PRECEDUTI, DI REGOLA, DA PUBBLICI INCANTI, OVVERO DA LICITAZIONE PRIVATA CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO.

02. NEL RISPETTO DELLE LEGGI REGIONALI E STATALI NONCHE' DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO, E' AMMESSO IL RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA:
A) QUANDO L'ASTA PUBBLICA O LA LICITAZIONE PRIVATA SIANO ANDATE DESERTE O SI ABBIANO FONDATI MOTIVI PER RITENERE CHE, OVE SI SPERIMENTASSERO, ANDREBBERO DESERTE.

B) QUANDO SI TRATTI DELL'ACQUISTO DI COSE CHE UNA SOLA DITTA SI PUO' FORNIRE CON I REQUISITI TECNICI, LE CARATTERISTICHE ED IL GRADO DI PERFEZIONE RICHIESTO, O LA CUI PRODUZIONE SIA GARANTITA DA PRIVATIVA INDUSTRIALE O PER LA CUI NATURA NON SIA POSSIBILE

PROMUOVERE IL CONCORSO DI PUBBLICHE OFFERTE.

C) QUANDO SI DEBBANO PRENDERE IN AFFITTO LOCALI DESTINATI A SERVIZIO O AD UFFICI DEL COMUNE.

D) QUANDO, AVUTO ALL'OGGETTO DEL CONTRATTO ED ALL'INTERESSE CHE ESSO E' DESTINATO A SODDISFARE, NON SIA IN ALTRO MODO POSSIBILE LA SCELTA DEL CONTRAENTE;

E) QUANDO RICORRANO ALTRE ECCEZIONALI O SPECIALI CIRCOSTANZE.

03. PER LAVORI E FORNITURE CHE IMPLICHINO PARTICOLARE COMPETENZA O L'APPLICAZIONE DI MEZZI DI ESECUZIONE SPECIALE, PUO' ESSERE SEGUITA LA PROCEDURA DELL'APPALTO-CONCORSO, SECONDO LE NORME DELLA CONTABILITA' DI STATO.

ART. 72

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL'ASSESSORE COMPETENTE AI SENSI DELL'ARTT.

31 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO.

03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO ED AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

04. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

05. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 73

CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' TENUTO A VERIFICARE TRIMESTRALMENTE O QUANDO SE NE RAVVISI LA NECESSITA', LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO, RELATIVI AI SERVIZI ED UFFICI AI QUALI SONO PREPOSTI, CON GLI SCOPI PERSEGUITI

DALL'AMMINISTRAZIONE, ANCHE IN RIFERIMENTO AL BILANCIO PLURIENNALE.

02. IN CONSEGUENZA, IL PREDETTO SEGRETARIO PREDISPONE APPOSITA RELAZIONE, CON LA QUALE SOTTOPONE LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI AL COMPETENTE ASSESSORE, ALLO SCOPO DI VERIFICARE PERIODICAMENTE L'ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE ED I RISULTATI CONSEGUITI.

ART. 74

CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE, PUO' DISPORRE RILEVAZIONI EXTRACONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE.

02. LA GIUNTA COMUNALE RAPPRESENTERA' AL CONSIGLIO COMUNALE LE INDICAZIONI DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA PARTE "ENTRATA" E NELLA PARTE "SPESA", CON I CONSEGUENTI IMPEGNI ASSUNTI O DA ASSUMERE NEL PERIODO CONSIDERATO A SEGUITO DELLE VARIAZIONI IN QUESTIONE IN CONTO COMPETENZA O RESIDUI.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA E DI RENDICONTI DI COMPETENZA E DI CASSA.

04. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE TENDERE AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;

B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI O IMPEGNATI IN RELAZIONE AI PROGRAMMI APPROVATI;

C) IL CONTROLLO SULL'EFFICIENZA DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SVOLTE;

D) L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA IL PROGETTATO E REALIZZATO CON LA CONSEGUENTE INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

TITOLO 07

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 75

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL' AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE.

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

ART. 76

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE ED AI CITTADINI, AI SENSI DELL' ARTT. 41 DEL PRESENTE STATUTO.

02. NELLE FORMAZIONI DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

03. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. A) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990

, N. 142, FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

04. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI. SARA' CURA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SOTTOPORRE ALL'ATTENZIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO QUANTO PREVISTO NEI COMMI PRECEDENTI.

TITOLO 08

REVISIONE ED ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

ART. 77

MODALITA'

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONE.

02. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBBONO ESSERE APPORTATI OGNI VOLTA CHE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE FOSSERO IN CONTRASTO CON LE NORME ESISTENTI.

03. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

04. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA, SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 78

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.